

N. 06365/2014 REG.PROV.CAU.
N. 14465/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14465 del 2014, proposto da Confederazione Italiana Libere Professioni Confprofessioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Stazzema n. 20;

contro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14 nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (art. 2 co. 3);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che dall'istanza cautelare non si evincono gli elementi del danno grave e irreparabile, necessari per l'accoglimento della sospensiva;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)